



## TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

## **DECRETO**

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da VENA GIOVANNI BATTISTA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sullo stesso;
- considerato che nella specie si verte in ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti e non di piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su "di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti......e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni";
- considerato che non appalesandosi la completezza delle indicazioni contenute nella proposta e nella relazione del professionista incaricato, è stato assegnato apposito termine per la relativa integrazione;
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni necessarie, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) dell' art. 9;
- considerato che il Giudice deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

A)

privilegiati, si è dato quindi riscontro nei termini di cui al punto precedente;

- d) quanto alle garanzie fornite a sostegno del piano e relativa fattibilità, stante quanto previsto specificamente dall' art. 8 comma II°, si è evidenziato che una parte delle somme <€ 3.000,00> saranno messe a disposizione dal coniuge del proponente, mentre per il residuo e con riferimento ai pagamenti rateali <dilazionati in 120 rate mensili di uguale importo> le somme saranno rinvenienti dai ricavi della attività svolta dal proponente;
- e) quanto ai beni del debitore, è stato quindi precisato che trattasi di quote parte di beni immobili, e quindi di difficoltosa realizzazione a mezzo procedimenti esecutivi coattivi, non costituendo pertanto la relativa liquidazione, una idonea e più vantaggiosa alternativa rispetto all' accordo prospettato;
- f) quanto innanzi consente di inferire valutazioni sulla prospettiva temporale di riferimento, e correlata fattibilità, risultando in tal guisa comprensibile la probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, e tanto anche a fronte della previsione di pagamenti rateali protratti in un periodo piuttosto lungo;
- considerato quindi che, verificata e valutata la rispondenza della proposta e della relazione correlata, alle previsioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, possa procedersi alla fissazione dell' udienza ex art. 10 della legge, dovendosi disporre quanto previsto dai comma I° e II° della medesima norma, e per acquisire le valutazioni del ceto creditorio che dovrà esprimersi sulla convenienza della proposta;
- rilevato che a fronte di una debitoria complessiva di € 44.695,75, viene proposto il pagamento di € 27.643,38, secondo le modalità della proposta e del piano che qui si richiamano integralmente, a far parte integrante del presente provvedimento;

- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista de quo;
- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possono ritenersi rispondenti ai requisiti previsti ex art. 9 legge cit.:
- rilevato peraltro che anche con la relazione del professionista e relative integrazioni, sono stati resi specifici chiarimenti ai fini di poter comprendere quale sia in concreto la probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l' alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti rateali;
- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva;
- rilevato che alla stregua delle precisazioni rese e delle integrazioni e specificazioni desumibili dal corredo documentale allegato, possono ritenersi ravvisabili i requisiti previsti dall' art. 9 legge cit., atteso anche che:
  - a) sono state rese precisazioni in ordine alle somme da destinarsi al compenso del professionista che costituiscono onere prededucibile e vanno a carico della procedura, e devono essere computate ai fini del fabbisogno complessivo per l' esecuzione del piano;
  - b) sono state rese precisazioni e specificazioni in ordine ai titoli fondanti i debiti oggetto di richiesta di Equitalia, essendo stato chiarito che i debiti insuscettibili di falcidia (ex art. 7) e decurtazione saranno oggetto di pagamento rateale e dilazionato;
  - c) per quanto disposto ex art. 7 comma I°, e circa quanto specificamente previsto in merito al soddisfacimento dei creditori

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 10 Legge n. 3/2012,;
- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;

p.q.m.

FISSA per quanto previsto ex art. 10 legge n. 3/2012 l' udienza del 2 marzo 2017.

DISPONE la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima della predetta udienza, e nelle forme previste dal comma I° dell' art. 10 suddetto, della proposta e del presente decreto.

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale e nel registro delle imprese

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, e da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo che per i titolari di crediti impignorabili.

Riserva all' esito ogni valutazione al riguardo.

Si comunichi

Matera, 19/12/2016

II G.D.

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA

Depositato in Cancelleria

2 2 D.L.C. 2018

DIC 2018 L CANCELLIERE